


Comune di Grottaferrata
Città metropolitana di Roma Capitale



ALLEGATO 4
Piano Triennale del Fabbisogno di Personale

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E
ORGANIZZAZIONE 2023-2025

(Art. 6 commi da 1 a 4 DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021)



CITTÀ di GROTTAFERRATA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Piazzetta Eugenio Conti n. 1 - c.a.p. 00046

C.F. 02838140586
info@comune.grottaferrata.roma.it

Partita I.V.A. 01124241009
www.comune.grottaferrata.rm.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 45 del 09/02/2023

COPIA

OGGETTO: P.I.A.O. 2023 - 2025 FABBISOGNO DI PERSONALE

L'anno **duemilaventitré**, il giorno **nove**, del mese di **febbraio**, alle ore **16:30**, nella sede municipale di Grottaferrata la Giunta Comunale si è riunita, previa convocazione, sotto la Presidenza del Sindaco, con l'intervento dei sigg.:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
DI BERNARDO MIRKO	Sindaco	Si	
CONSOLI RITA	Vice Sindaco	Si	
PASSINI FRANCESCA MARIA	Assessore Servizi Sociali	Si	
ROSSOTTI ALBERTO	Assessore Bilancio		Si
GUERISOLI GIOVANNI	Assessore LLPP	Si	
ROSSETTI DANIELE	Assessore Attiv. Produttive	Si	

Tot. 5

Tot. 1

Partecipa alla seduta il **Segretario Dott. Amedeo Scarsella**, che ha potuto personalmente accertare l'identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sindaco Mirko di Bernardo**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Note:

Lì, 02/02/2023

Il Responsabile del Servizio
f.to SCARSELLA AMEDEO

In merito alla regolarità contabile resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Note:

Lì, 02/02/2023

Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA

P.I.A.O. 2023 - 2025 FABBISOGNO DI PERSONALE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione G.M. n. 4 del 30/06/2022, con la quale è stato approvato il Piano Integrato delle Attività e Organizzazione 2022/2024;

VISTA altresì la deliberazione G.M. n. 56 del 13/09/2022, con la quale è stato integrato il Piano Integrato delle Attività e Organizzazione 2022/2024;

DATO ATTO che è in fase di redazione il P.I.A.O. 2023/2025;

CONSIDERATO CHE:

- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'ente locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal d.lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale competenze specifiche in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

RICORDATO CHE:

- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;

- nel Piano del Fabbisogno del Personale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs.165/2001, devono essere indicate le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

RIBADITO CHE:

- per effetto della riforma attuata con il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il piano triennale di fabbisogni del personale ha acquisito un ruolo centrale divenendo, per come recentemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa e contabile, uno strumento strategico per individuare le esigenze di personale;

- con l'adozione di tale piano, infatti, la PA non si limita ad operare una asettica ricognizione numerica del fabbisogno organico, dovendo piuttosto prevedere le specifiche modalità di reperimento del personale, allo scopo di garantire, tenuto conto delle risorse finanziarie necessarie e del rispetto degli equilibri di bilancio, il raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai

cittadini, che devono complessivamente ispirare l'organizzazione degli uffici, secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 1, del d.lgs. n.165/2001;

- le nuove assunzioni da programmare sono da intendersi in termini di «dotazione» di spesa potenziale;
- in base alle “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche” approvate con il citato DM 8/5/2018, gli enti sono obbligati a determinare non più la dotazione organica, ma una «dotazione di spesa potenziale» che, ovviamente deve essere contenuta entro i limiti di spesa previsti dalla legge;
- gli enti, pertanto, nel programmare le assunzioni per le professionalità da acquisire sulla base delle facoltà assunzionali vigenti, nonché dei relativi stanziamenti di bilancio e nel rispetto degli equilibri di bilancio in chiave dinamica, dovranno necessariamente verificare la possibilità di rimodulare la «dotazione» attuale tramite il Programma triennale di fabbisogno del personale, nel rispetto del limite finanziario massimo della «dotazione» di spesa potenziale;
- il sistema della programmazione dei fabbisogni previsto dal d.lgs. n.75/2017 muove da presupposti diversi in quanto non si considera più la dotazione organica “di diritto” e si parte da due ordini di grandezza:
 - la dotazione organica “di fatto”, quindi il ruolo dei posti coperti più le facoltà assunzionali;
 - i fabbisogni di personale, da rilevare ex novo e da aggiornare anno per anno o all’occorrenza.

CONSIDERATO che l'Ente può in qualsiasi momento modificare la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata, per il sopravvenire di nuove esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali, sia in riferimento ad eventuali modifiche normative;

RICHIAMATO il vigente impianto normativo relativo al rispetto dei vincoli di personale, ed in particolare, l’art. 1, comma 557, della Legge 27.12.2006, n. 296, così come modificato dall’art. 3, comma 5-bis, del D.L. n. 90, convertito dalla Legge n. 114/2014 e da ultimo dal D.L. n. 113/2016, convertito in legge n.160/2016, in base al quale gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azione da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a – *(lettera abrogata dall’art. 16, c. 1, del D.L. n.113/2016)*;

b - razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c - contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

557-bis. ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;

557-ter. in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

557-quater. ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

VISTO il comma 1 dell'art. 6 ter del D.Lgs.vo 165/2001 che dispone:” Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali;

DATO ATTO che il D.M. 17 marzo 2020, recante «*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*», pubblicato in G.U. n. 108 del 27 aprile 2020, ha dettato disposizioni in materia di assunzioni di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria, individuando i valori soglia di massima spesa del personale, definiti come percentuale, differenziata per fascia demografica, data dal rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, come da disposto dell'art. 33, D.L. 34/2019;

RILEVATO CHE la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del D.M. 17 marzo 2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tuttora tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013, valore che è

possibile incrementare fino alla spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art.2, non superiore al valore soglia individuato dalla tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica (nel caso di Grottaferrata: 27%), con la gradualità di cui alla tabella 2;

RILEVATO, pertanto, che in base alla tabella 2 è possibile effettuare:

- per il 2020 ulteriori assunzioni per una somma pari al 9% della spesa di personale 2018
- per il 2021 ulteriori assunzioni per una somma aggiuntiva pari al 7% della spesa di personale 2018
- per il 2022 ulteriori assunzioni per una somma aggiuntiva pari al 3% della spesa di personale 2018
- per il 2023 ulteriori assunzioni per una somma aggiuntiva pari al 2% della spesa di personale 2018
- per il 2024 ulteriori assunzioni per una somma aggiuntiva pari all'1% della spesa di personale 2018 fino a concorrenza del limite invalicabile del rapporto del 27% tra spesa del personale ed entrate correnti come stabilito dall'art.2;

VISTI: l'art. 16 della L.183/2011 e l'art. 33 del D.Lgs 165/2001, che dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;

VERIFICATO che l'Ente rispetta i parametri indicati nel D.M. 17 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 18/11/2020, avente ad oggetto: "Rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per enti in condizioni di dissesto per il triennio 2020/2022, ai sensi dell'articolo 263 comma 2, del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000";

DATO ATTO che questo Comune non è in condizioni di dissesto finanziario né di squilibrio, e che la vigente dotazione organica del personale in servizio rientra pienamente entro i parametri dipendenti-popolazione stabiliti dal predetto decreto ministeriale, avendo una popolazione al 31/12/2021 di 20.760 abitanti e 81 dipendenti, con un rapporto dipendenti popolazione pari a 1/256 anziché 1/152 (Comuni da 20.000 a 59.999), come determinato dal medesimo decreto;

DATO ATTO, pertanto, che il numero effettivo del personale in servizio è nettamente inferiore rispetto a quello ritenuto necessario sulla base delle specifiche esigenze dell'Ente e dell'attività espletata e che il numero effettivo del personale in servizio è nettamente inferiore rispetto a quello ritenuto necessario sulla base delle specifiche esigenze dell'Ente e dell'attività espletata;

CONSIDERATO che l'ente rispetta gli obblighi assunzionali di cui alla Legge 68/1999;

PRESO ATTO, attraverso le attestazioni prodotte dai singoli Dirigenti/Responsabili di Servizio, conservate agli atti, che è stata accertata l'inesistenza di situazioni di eccedenza e soprannumero di personale per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. n.165/2001;

VISTA la Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'Interno, in attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n° 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n° 58, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni;

CONSIDERATO che la vigente normativa prevede che possano procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale gli Enti che:

- abbiano approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (art.39, comma 1, Legge 27 dicembre 1997, n.449, art.6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e art. 91 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267); abbiano verificato l'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art.33, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165);
- abbiano conseguito, nell'anno precedente, il saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali, come previsto dall'art.1, comma 723, lett.E), Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- abbiano trasmesso, con modalità telematiche, alla Ragioneria Generale dello Stato l'attestazione dei risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali, entro il 31 marzo (e, comunque, entro il 30 aprile) dell'anno successivo a quello di riferimento (art.1, comma 470, Legge 11 dicembre 2016, n.232);
- abbiano rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato nonché il termine di trenta giorni, dalla loro approvazione, per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche art.9 comma 1 quinquies Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113);
- abbiano adottato il Piano della Performance (art.10, comma 5, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150) che, per gli Enti Locali, ai sensi dell'art.169, comma 3bis, del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 267, è unificato nel Piano Esecutivo di Gestione;
- abbiano rispettato l'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 (art. 1, commi 557 e successivi, Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- abbiano approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art.48, comma 1, Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n.198 e art.6, comma 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);

VERIFICATO, inoltre, il rispetto di tutti i vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

RICHIAMATA la propria deliberazione G.M. n. 19 del 26/07/2022, avente ad oggetto: “Revisione della struttura organizzativa dell’Ente. Determinazioni” e ss.mm.ii.;

RITENUTO DI DOVER PROGRAMMARE LE SEGUENTI ASSUNZIONI PER IL TRIENNIO 2023/2025:

In ordine all’annualità 2023

UNITA'	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	ORARIO DI LAVORO	DI	MODALITA' DI COPERTURA
1	C	Istruttore Amministrativo	Tempo pieno e indeterminato	e	manifestazione di interesse idonei in graduatorie di altri Comuni
1	C	Istruttore Amministrativo	Tempo pieno e indeterminato	e	Concorso Pubblico
1	C	Istruttore Amministrativo	Tempo pieno e indeterminato	e	Progressione verticale
1	C	Istruttore Tecnico	Tempo pieno		Mobilità

1	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	Tempo pieno e indeterminato	e	Mobilità
1	C	Agente di P.L.	Tempo pieno e indeterminato	e	Idonei in graduatorie di altri Enti

In ordine all’annualità 2024:

1	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	Tempo pieno e indeterminato	e	mobilità
---	---	-------------------------------------	-----------------------------	---	----------

In ordine all’annualità 2025:

allo stato attuale non sono previste misure					
---	--	--	--	--	--

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei conti, reso in data 8.2.2023 ed acquisito al protocollo comunale al n. 6052/2023;

RITENUTO di fornire la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTI i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento rilasciati dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, c.1, e dell'art 147-bis, c 1, d.lgs. n. 267/2000, attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

RITENUTO, per l'urgenza di provvedere in merito, dover far uso della facoltà assentita dall'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000, rendendo la presente delibera immediatamente eseguibile;

DELIBERA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE la seguente programmazione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale per il triennio 2023/2025:

ANNO 2023:

UNITA'	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	ORARIO DI LAVORO	DI	MODALITA' DI COPERTURA
1	C	Istruttore Amministrativo	Tempo pieno e indeterminato	e	manifestazione di interesse idonei in graduatorie di altri Comuni
1	C	Istruttore Amministrativo	Tempo pieno e indeterminato	e	Concorso Pubblico
1	C	Istruttore Amministrativo	Tempo pieno e indeterminato	e	Progressione verticale
1	C	Istruttore Tecnico	Tempo pieno		Mobilità
1	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	Tempo pieno e indeterminato	e	Mobilità
1	C	Agente di P.L.	Tempo pieno e indeterminato	e	Idonei in graduatorie di altri Enti

ANNO 2024

1	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	Tempo pieno e indeterminato	mobilità
---	---	---	--------------------------------	----------

ANNO 2025

allo stato attuale non sono previste misure

DI DARE ATTO che la presente programmazione confluirà nel P.I.A.O. di prossima adozione della quale costituirà parte integrante, nel quale verranno eventualmente previste le modalità di attuazione dell'art. 13, comma 8, del CCNL 2019/2021;

DI DARE MANDATO al Segretario Generale Responsabile dell'Ufficio RR.UU. di provvedere ad avviare le procedure necessarie al reclutamento delle unità di personale oggetto della presente programmazione;

DI TRASMETTERE, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, la presente deliberazione al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano;

DI TRASMETTERE copia del presente atto alle OO.SS. ai sensi dell'art.6, comma 1, del D.Lgs.vo 165/2001;

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Il Sindaco
f.to Mirko di Bernardo

Il Segretario
f.to Dott. Amedeo Scarsella

La presente deliberazione viene inviata:

All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L. 69/2009.

Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.

Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.

PUBBLICAZIONE

N. 344

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal **10/02/2023**

Grottaferrata, li 10/02/2023

Dipendente incaricato
f.to BIANCONCINI MASSIMILIANO

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata urgente ai sensi del disposto di cui all' art. 134 - comma 4 - del D.Lgs.267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.

Grottaferrata, li 09/02/2023

Segretario
f.to Dott. Amedeo Scarsella

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.



CITTÀ di GROTTAFERRATA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Piazzetta Eugenio Conti n. 1 - c.a.p. 00046

C.F. 02838140586
info@comune.grottaferrata.roma.it

Partita I.V.A. 01124241009
www.comune.grottaferrata.rm.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 101 del 02/05/2023

COPIA

OGGETTO: MODIFICA P.I.A.O. FABBISOGNO DI PERSONALE 2023-2025 IN ORDINE ALL'ANNUALITA' 2023

L'anno **duemilaventitré**, il giorno **due**, del mese di **maggio**, alle ore **16:10**, nella sede municipale di Grottaferrata la Giunta Comunale si è riunita, previa convocazione, sotto la Presidenza del Sindaco, con l'intervento dei sigg.:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
DI BERNARDO MIRKO	Sindaco	Si	
CONSOLI RITA	Vice Sindaco		Si
PASSINI FRANCESCA MARIA	Assessore Servizi Sociali	Si	
ROSSOTTI ALBERTO	Assessore Bilancio	Si	
GUERISOLI GIOVANNI	Assessore LLPP	Si	
ROSSETTI DANIELE	Assessore Attiv. Produttive	Si	

Tot. 5

Tot. 1

Partecipa alla seduta il **Vice Segretario STORANI ANDREA**, che ha potuto personalmente accertare l'identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sindaco Mirko di Bernardo**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Note:

Lì, 27/04/2023

Il Responsabile del Servizio
f.to SCARSELLA AMEDEO

In merito alla regolarità contabile resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Note:

Lì, 27/04/2023

Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA

MODIFICA P.I.A.O. FABBISOGNO DI PERSONALE 2023-2025 IN ORDINE ALL'ANNUALITA' 2023

LA GIUNTA COMUNALE

Ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento per il funzionamento della Giunta comunale di cui alla deliberazione di G.C. n. 51/2023, l'Assessore Alberto Rossotti partecipa alla seduta in modalità videoconferenza, identificato dal Sindaco e dal vice segretario.

VISTE:

- la deliberazione G.M. n. 4 del 30/06/2022, con la quale è stato approvato il Piano Integrato delle Attività e Organizzazione 2022/2024;
- la deliberazione G.M. n. 56 del 13/09/2022, con la quale è stato integrato il Piano Integrato delle Attività e Organizzazione 2022/2024;
- la deliberazione G.M. n. 45 del 09/02/2023, con la quale è stato approvato il Piano Integrato delle Attività e Organizzazione 2023/2025 Fabbisogno di Personale;

CONSIDERATO CHE:

- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'ente locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal d.lgs. n. 267/2000 e dal d.lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale competenze specifiche in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

RICORDATO CHE:

- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del D.lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;

- nel Piano del Fabbisogno del Personale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs.165/2001, devono essere indicate le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

RIBADITO CHE:

- per effetto della riforma attuata con il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il piano triennale di fabbisogni del personale ha acquisito un ruolo centrale divenendo, per come recentemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa e contabile, uno strumento strategico per individuare le esigenze di personale;

- con l'adozione di tale piano, infatti, la PA non si limita ad operare una asettica ricognizione numerica del fabbisogno organico, dovendo piuttosto prevedere le specifiche modalità di reperimento del personale, allo

scopo di garantire, tenuto conto delle risorse finanziarie necessarie e del rispetto degli equilibri di bilancio, il raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, che devono complessivamente ispirare l'organizzazione degli uffici, secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 1, del d.lgs. n.165/2001;

- le nuove assunzioni da programmare sono da intendersi in termini di «dotazione» di spesa potenziale;
- in base alle “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche” approvate con il citato DM 8/5/2018, gli enti sono obbligati a determinare non più la dotazione organica, ma una «dotazione di spesa potenziale» che, ovviamente deve essere contenuta entro i limiti di spesa previsti dalla legge;
- gli enti, pertanto, nel programmare le assunzioni per le professionalità da acquisire sulla base delle facoltà assunzionali vigenti, nonché dei relativi stanziamenti di bilancio e nel rispetto degli equilibri di bilancio in chiave dinamica, dovranno necessariamente verificare la possibilità di rimodulare la «dotazione» attuale tramite il Programma triennale di fabbisogno del personale, nel rispetto del limite finanziario massimo della «dotazione» di spesa potenziale;
- il sistema della programmazione dei fabbisogni previsto dal d.lgs. n.75/2017 muove da presupposti diversi in quanto non si considera più la dotazione organica “di diritto” e si parte da due ordini di grandezza:
- la dotazione organica “di fatto”, quindi il ruolo dei posti coperti più le facoltà assunzionali;
- i fabbisogni di personale, da rilevare ex novo e da aggiornare anno per anno o all’occorrenza.

CONSIDERATO che l'Ente può in qualsiasi momento modificare la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata, per il sopravvenire di nuove esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali, sia in riferimento ad eventuali modifiche normative;

RICHIAMATO il vigente impianto normativo relativo al rispetto dei vincoli di personale, ed in particolare, l’art. 1, comma 557, della Legge 27.12.2006, n. 296, così come modificato dall’art. 3, comma 5-bis, del D.L. n. 90, convertito dalla Legge n. 114/2014 e da ultimo dal D.L. n. 113/2016, convertito in legge n.160/2016, in base al quale gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azione da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a – *(lettera abrogata dall’art. 16, c. 1, del D.L. n.113/2016)*;

b - razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c - contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

557-bis. ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;

557-ter. in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

557-quater. ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tuttora tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013, valore che è possibile incrementare fino alla spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art.2, non superiore al valore soglia individuato dalla tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica (nel caso di Grottaferrata: 27%), con la gradualità di cui alla tabella 2;

RILEVATO, pertanto, che in base alla tabella 2 è possibile effettuare:

- per il 2020 ulteriori assunzioni per una somma pari al 9% della spesa di personale 2018
- per il 2021 ulteriori assunzioni per una somma aggiuntiva pari al 7% della spesa di personale 2018
- per il 2022 ulteriori assunzioni per una somma aggiuntiva pari al 3% della spesa di personale 2018
- per il 2023 ulteriori assunzioni per una somma aggiuntiva pari al 2% della spesa di personale 2018
- per il 2024 ulteriori assunzioni per una somma aggiuntiva pari all'1% della spesa di personale 2018 fino a concorrenza del limite invalicabile del rapporto del 27% tra spesa del personale ed entrate correnti come stabilito dall'art.2;

VISTI: l'art. 16 della L.183/2011 e l'art. 33 del D.Lgs 165/2001, che dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;

VERIFICATO che l'Ente rispetta i parametri indicati nel D.M. 17 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 18/11/2020, avente ad oggetto: "Rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per enti in condizioni di dissesto per il triennio 2020/2022, ai sensi dell'articolo 263 comma 2, del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000";

DATO ATTO che questo Comune non è in condizioni di dissesto finanziario né di squilibrio, e che la vigente dotazione organica del personale in servizio rientra pienamente entro i parametri dipendenti-popolazione stabiliti dal predetto decreto ministeriale, avendo una popolazione al 31/12/2021 di 20.760 abitanti e 81 dipendenti, con un rapporto dipendenti popolazione pari a 1/256 anziché 1/152 (Comuni da 20.000 a 59.999), come determinato dal medesimo decreto;

DATO ATTO, pertanto, che il numero effettivo del personale in servizio è nettamente inferiore rispetto a quello ritenuto necessario sulla base delle specifiche esigenze dell'Ente e dell'attività espletata e che il numero effettivo del personale in servizio è nettamente inferiore rispetto a quello ritenuto necessario sulla base delle specifiche esigenze dell'Ente e dell'attività espletata;

CONSIDERATO che l'ente rispetta gli obblighi assunzionali di cui alla Legge 68/1999;

PRESO ATTO, attraverso le attestazioni prodotte dai singoli Dirigenti/Responsabili di Servizio, conservate agli atti, che è stata accertata l'inesistenza di situazioni di eccedenza e soprannumero di personale per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. n.165/2001;

VISTA la Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'Interno, in attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n° 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n° 58, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni;

CONSIDERATO che la vigente normativa prevede che possano procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale gli Enti che:

- abbiano approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (art.39, comma 1, Legge 27 dicembre 1997, n.449, art.6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e art. 91 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267); abbiano verificato l'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art.33, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165);
- abbiano conseguito, nell'anno precedente, il saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali, come previsto dall'art.1, comma 723, lett.E), Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

- abbiano trasmesso, con modalità telematiche, alla Ragioneria Generale dello Stato l'attestazione dei risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali, entro il 31 marzo (e, comunque, entro il 30 aprile) dell'anno successivo a quello di riferimento (art.1, comma 470, Legge 11 dicembre 2016, n.232);
- abbiano rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato nonché il termine di trenta giorni, dalla loro approvazione, per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche art.9 comma 1 quinquies Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113);
- abbiano adottato il Piano della Performance (art.10, comma 5, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150) che, per gli Enti Locali, ai sensi dell'art.169, comma 3bis, del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 267, è unificato nel Piano Esecutivo di Gestione;
- abbiano rispettato l'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 (art. 1, commi 557 e successivi, Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- abbiano approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art.48, comma 1, Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n.198 e art.6, comma 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);

VERIFICATO, inoltre, il rispetto di tutti i vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

RICHIAMATA la propria deliberazione G.M. n. 19 del 26/07/2022, avente ad oggetto: "Revisione della struttura organizzativa dell'Ente. Determinazioni" e ss.mm.ii.;

RECEPITO il nuovo sistema di classificazione del personale in vigore dal 1° aprile 2023;

PRESO ATTO della necessità rappresentata dal Dirigente del Settore II Amministrativo Finanziario circa l'urgenza di reclutare personale da adibire temporaneamente all'Ufficio Messi Comunali in ragione del perdurare delle condizioni dell'assenza dal servizio delle risorse attualmente assegnate;

CONSIDERATO che la modalità più efficace per rispondere in tempi rapidi a tale contingenza risulta essere il ricorso a graduatorie di altri Enti in corso di validità per categorie professionali fungibili a tale profilo;

RITENUTO DI INTEGRARE LE ASSUNZIONI PER L'ANNUALITA' 2023 COME SEGUE:

UNITA'	precedente	AREA	ORARIO	DI	MODALITA'	DI
--------	------------	------	--------	----	-----------	----

	classificazione		LAVORO	COPERTURA
1	Categoria B	Operatore Esperto	Tempo determinato	Idonei in graduatorie di altri Comuni

CONSIDERATO inoltre di modificare la modalità di reclutamento dell'agente di Polizia Locale Cat. C, già previsto nella programmazione di cui alla D.G. C. n. 45 del 09/02/2023, non più attraverso "idonei in graduatorie di altri Enti" ma attraverso concorso pubblico previa pubblicazione di apposito Avviso;

RITENUTO DI MODIFICARE LE ASSUNZIONI GIA' PROGRAMMATE PER L'ANNUALITA' 2023 COME SEGUE:

In ordine alla modalità di reclutamento di n.1 Agente di P.L.

UNITA'	precedente classificazione	AREA	ORARIO DI LAVORO	MODALITA' DI COPERTURA
1	Categoria C	Istruttori -vigilanza	Tempo pieno e indeterminato	Concorso pubblico

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei conti, reso in data 27.4.2023 di cui al prot.n. 18103/2023;

RITENUTO di fornire la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTI i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento rilasciati dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, c.1, e dell'art 147-bis, c 1, d.lgs. n. 267/2000, attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

RITENUTO, per l'urgenza di provvedere in merito, dover far uso della facoltà assentita dall'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000, rendendo la presente delibera immediatamente eseguibile;

Con votazione unanime palese (inclusa quella dell'Assessore Rossotti), proclamati i risultati,

DELIBERA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE la seguente integrazione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale per il triennio 2023/2025 in ordine all'annualità 2023 come segue:

NUOVA MISURA

UNITA'	precedente classificazione	AREA	ORARIO DI LAVORO	MODALITA' DI COPERTURA
1	Categoria B	Operatore Esperto	Tempo determinato	Idonei in graduatorie di altri Comuni

**MODIFICA MODALITA' DI RECLUTAMENTO DELL'ASSUNZIONE GIA' PROGRAMMATA CON
D.G.C. N. 45/2023**

UNITA'	precedente classificazione	AREA	ORARIO DI LAVORO	MODALITA' DI COPERTURA
1	Categoria C	Istruttori vigilanza	- Tempo pieno e indeterminato	Concorso pubblico

DI DARE ATTO che la presente programmazione confluirà nel P.I.A.O. di prossima adozione della quale costituirà parte integrante;

DI DARE MANDATO al Segretario Generale Responsabile dell'Ufficio RR.UU. di provvedere ad avviare le procedure necessarie al reclutamento delle unità di personale oggetto della presente programmazione;

DI TRASMETTERE, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, la presente deliberazione al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano;

DI TRASMETTERE copia del presente atto alle OO.SS. ai sensi dell'art.6, comma 1, del D.Lgs.vo 165/2001;

DI DICHIARARE, con successiva unanime votazione palese, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, d.lgs. 267/2000.

Il Sindaco
f.to Mirko di Bernardo

Il Vice Segretario
f.to STORANI ANDREA

La presente deliberazione viene inviata:

[X] All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L. 69/2009.

[X] Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.

[X] Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.

PUBBLICAZIONE

N. 1149

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal **04/05/2023**

Grottaferrata, li 04/05/2023

Dipendente incaricato
f.to FORTINI MARIA BEATRICE

ESECUTIVITÀ

[X] La presente deliberazione è stata dichiarata urgente ai sensi del disposto di cui all' art. 134 - comma 4 - del D.Lgs.267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.

Grottaferrata, li 02/05/2023

Vice Segretario
f.to STORANI ANDREA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.